

**REGOLAMENTO (UE) 2016/1718 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 settembre 2016**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti relativamente alle disposizioni concernenti le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e la procedura di prova della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) La prova di controllo della conformità in servizio costituisce uno dei fondamenti della procedura di omologazione e consente di verificare l'efficienza dei sistemi di controllo delle emissioni nell'arco della vita utile dei veicoli. Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione<sup>(2)</sup>, le prove sono eseguite per mezzo di sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) che valutano le emissioni nelle normali condizioni di funzionamento. L'approccio PEMS è ugualmente applicabile per verificare le emissioni fuori ciclo nel corso dell'omologazione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 582/2011 stabilisce che qualsiasi ulteriore prescrizione relativa alle prove delle emissioni fuori ciclo durante l'uso dovrebbe essere introdotta dopo la valutazione della procedura di prova in esso specificata.
- (3) La Commissione ha effettuato pertanto un'analisi approfondita della procedura di prova. Dall'analisi sono risultate varie lacune, che compromettono l'efficacia della normativa europea in materia di omologazione e alle quali occorre porre rimedio per garantire un livello adeguato di protezione dell'ambiente.
- (4) Le emissioni dei veicoli nella fase di riscaldamento non sono attualmente valutate nell'ambito della prova dimostrativa per l'omologazione o della prova di controllo della conformità in servizio. Al fine di rimediare all'attuale inadeguatezza delle conoscenze e di elaborare una nuova procedura di prova per le operazioni di avviamento a freddo, si dovrebbe introdurre una fase di monitoraggio nel corso della quale si potranno raccogliere i dati delle prove di omologazione e di controllo della conformità in servizio.
- (5) In conformità al regolamento (UE) n. 582/2011, i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento devono essere omologati nel rispetto delle prescrizioni della norma Euro VI sulle emissioni una volta che saranno state introdotte in tale regolamento le prescrizioni specifiche per la prova della durabilità.

<sup>(1)</sup> GUL 188 del 18.7.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).

